

Segreteria Regionale Lombardia

FERIE... UN DIRITTO DEL LAVORATORE

Siamo venuti a conoscenza di una mail con allegata lettera che è giunta a parte del personale dell'IMC dove gli si comunica di preparare un piano smaltimento congedi da esaurire entro il 20 dicembre c.a. con i relativi giorni da fruire.

RICORDIAMO A TUTTO IL PERSONALE CHE SE SI TRATTA DI FERIE ANNO CORRENTE NON HANNO ALCUN OBBLIGO DI SMALTIRLE ENTRO L'ANNO SOLARE.

I riferimenti di legge per quanto riguarda le ferie sono:

DECRETO LEGGE N°213 DEL 2004 CHE MODIFICA IL D.L. N°66 DEL 2003

d) il comma 1 dell'articolo 10, e' sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.»;

CCNL Attività Ferroviarie

Art.31 FERIE

Comma 2. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo per almeno 15 giornate di calendario. Il periodo di fruizione continuativa delle ferie sarà stabilito dall'azienda, di norma nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, garantendo annualmente la rotazione dei lavoratori nei periodi di fruizione, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto, ove possibile, delle domande dei lavoratori.

Comma 4. Le ferie devono essere godute normalmente nel corso dell'anno di maturazione.

Nel caso in cui particolari esigenze di servizio non ne abbiano reso possibile il godimento, le ferie potranno essere fruite **entro il 30 settembre dell'anno successivo.**

Per quanto sopra ribadiamo che l'azienda può definire solo i 15 giorni di ferie nel periodo 15 Giugno – 15 Settembre oltre ai periodi di chiusura (per alcuni settori). Le restanti Ferie, se non fruite, possono essere fruite entro il 30 settembre dell'anno successivo.